

bre 1918, n. 1918; 23 febbraio 1919, n. 462 e i decreti Reali 2 ottobre 1919, n. 2125 e 3 maggio 1920, n. 696, recanti provvedimenti per il porto di Napoli e per la zona industriale compresa entro i nuovi confini al comune stesso acquisiti in virtù del primo decreto sopradetto.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Sandulli, Pezzullo e Visco così concepito:

« All'articolo 5 del decreto 10 marzo 1918, n. 448, ed all'articolo 1 del decreto 2 ottobre 1919, n. 2125, sostituire:

3°) due membri eletti dal Consiglio comunale ed uno del Consiglio provinciale, un membro nominato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli ed uno dalla Camera di commercio che possono essere scelti anche fuori del proprio seno fra le persone specialmente competenti ».

Non essendo presente l'onorevole Sandulli, ha facoltà di svolgerlo il secondo firmatario onorevole Pezzullo.

PEZZULLO. L'emendamento da me proposto riguarda semplicemente la scelta dei rappresentanti dei vari consessi nell'Ente autonomo.

Si tratta di dare la possibilità che i delegati delle varie amministrazioni siano scelti fra i propri componenti specialmente competenti. Ciò costituisce vantaggi non insignificanti e specialmente quello di potere il delegato, rispondere, in ogni momento, dell'opera spiegata, al Consesso da cui promana.

Le opportunità della modifica è stata riconosciuta dalla stessa Commissione, come rilevasi dalla relazione, ed io mi auguro che la Camera vorrà dare voto favorevole al mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici.

MARTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A questo stesso emendamento la Commissione, se non erro, ha accennato nella stessa relazione. Non ho quindi nessuna difficoltà ad accettarlo, ma domando alla Commissione come mai mentre vi era un cenno nella relazione, non è stato poi riprodotto nel testo della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPOBIANCO, *relatore*. Evidentemente la Commissione accetta l'emendamento, tanto più che nel penultimo capoverso la

questione è considerata; esso per errore non è stata riprodotta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo primo del quale ho già dato lettura, coll'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pezzullo.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 21 novembre 1921, fra lo Stato, il comune, la Camera di commercio e l'ente portuale di Napoli, nonché la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, in ordine al finanziamento delle opere di sistemazione del porto di Napoli, affidate all'ente portuale.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, in conseguenza della convenzione del 21 novembre 1921 resta modificato come segue:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziati a partire dall'esercizio finanziario 1919-20 le somme occorrenti per la esecuzione delle convenzioni 8 febbraio 1918 e 21 novembre 1921 ».

(È approvato).

Art. 4.

In aggiunta alle somme disponibili sulle assegnazioni della legge 12 marzo 1911, n. 358, è autorizzata l'ulteriore assegnazione di lire 15,000,000 che unitamente alle disponibilità predette, sarà destinata alle opere di ampliamento, arredamento e sistemazione ferroviaria del porto di Napoli estranee a quelle contemplate nell'articolo 1 della convenzione 8 febbraio 1918 e stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi finanziari dal 1921-22 al 1923-24 incluso.

(È approvato).

Art. 5.

A partire dall'esercizio finanziario 1921-1922, gli stanziamenti relativi alle opere del porto di Napoli dipendenti dalle convenzioni 8 febbraio 1918 e 21 novembre 1921, nonché quelli relativi alle altre opere straordinarie estranee alle convenzioni me-